

CONVENZIONE

L'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 8, del mese di febbraio, in Milano

TRA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO, con sede in Milano, via Freguglia 1, in persona del Presidente Avv. Vinicio Nardo, il quale interviene alla presente Convenzione giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 2 aprile 2019, che si allega alla presente sub "A",

("Ordine")

E

PHARMALITE SRL, con sede legale in Napoli, via Rione Sirignano, 1, iscritta al Registro delle Imprese di Napoli, in persona dell'amministratore unico Maria Carla De Vita, il quale interviene alla presente Convenzione giusta nomina del 18 giugno 2020, che si allega alla presente sub "B",

("Pharmalite")

(Ordine e Pharmalite anche dette, congiuntamente, "Parti")

PREMESSO CHE

1. il Comitato dei Delegati della Cassa Forense, nella riunione del 12 giugno 2020, ha deliberato di stanziare l'importo di euro 5.000.000,00 da destinare al cofinanziamento di progetti da attuare in cooperazione tra Cassa Forense e i Consigli dell'Ordine con specifico riferimento all'emergenza sanitaria Covid-19;
2. l'Ordine ha approvato il progetto "Obiettivo COVID-FREE" quale iniziativa connessa all'emergenza Covid-19 da realizzare in cooperazione con Cassa Forense e ha presentato domanda alla Cassa per l'assegnazione dei contributi finalizzati a sostenere l'attuazione del Progetto;
3. nell'ambito del Progetto si prevede anche la realizzazione di un percorso di screening degli iscritti all'Ordine, da realizzare su base volontaria e avvalendosi di strutture autorizzate;

4. l'Ordine ha approvato lo schema della presente convenzione al fine di disciplinare i rapporti con strutture autorizzate operanti in Milano che intendano fornire il loro supporto nella realizzazione del percorso di screening;
5. Pharmalite dotata di adeguate collaborazioni con strutture sanitarie per la realizzazione del percorso di screening ed inserite nella rete lombarda dei laboratori per Covid-19, ha manifestato la propria disponibilità a sottoscrivere la presente Convenzione;

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate, stipulano e convengono quanto segue.

Art. 1

Premesse ed allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, integrano la volontà negoziale delle Parti e precisano le obbligazioni a carico delle stesse.

Art. 2

Oggetto

1. La presente Convenzione disciplina l'esecuzione, da parte di Pharmalite, del percorso di screening meglio descritto nell'allegato "C" ("Screening") a favore degli Avvocati e Praticanti iscritti all'Ordine ("Iscritti").
2. Il Tamponamento Antigenico Rapido sarà eseguito da Pharmalite sugli Iscritti che decidano di sottoporsi volontariamente allo Screening. La copertura integrale degli oneri economici relativi all'esecuzione del Tamponamento è a carico dell'Ordine, secondo quanto previsto dal successivo articolo 5.
3. L'eventuale Tamponamento nasofaringeo per la ricerca dell'RNA virale ("Tamponamento") sarà eseguito presso il laboratorio di Cerba HealthCare solo in caso di esito positivo del Tamponamento Antigenico Rapido e senza oneri a carico degli Iscritti e dell'Ordine, in quanto tale prestazione risulta a carico del Servizio Sanitario Regionale ("SSR").

Art. 3

Destinatari

1. Allo Screening possono partecipare esclusivamente gli Iscritti all'Ordine che, volontariamente, decidano di sottoporsi al relativo percorso a seguito di adeguata informativa fornita da Pharmalite quantomeno in relazione a:

a) modalità di trattamento dei dati sanitari, nel rispetto della privacy;

b) significato e modalità di esecuzione del Tampone e dell'intero percorso di Screening;

c) obbligo di invio, da parte della Struttura, dell'esito positivo del Tampone all'Agenzia di Tutela della Salute ("ATS");

d) obbligo di isolamento domiciliare dell'Iscritto a seguito di Tampone Rapido positivo fino all'esito negativo del successivo Tampone.

2. Al fine di agevolare Pharmalite nell'identificazione degli Iscritti, l'Ordine consegna contestualmente alla sottoscrizione della presente Convenzione l'elenco degli Iscritti all'Ordine aventi diritto in formato excel e si impegna a consegnare elenco aggiornato ogni 15 giorni (quindici) giorni.

Art. 4

Obbligazioni della Struttura

1. Pharmalite si impegna a realizzare lo Screening nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

2. Pharmalite si impegna ad eseguire il Tampone Rapido a tutti gli Iscritti che, dopo aver ricevuto adeguata e completa informativa ai sensi dell'art. 3, c. 1, ne facciano richiesta scritta, concordando (mediante contatto telefonico o altro) apposito appuntamento presso una struttura messa a disposizione da Pharmalite o presso altra struttura messa a disposizione dall'Ordine, con completa organizzazione in ogni caso da parte di Pharmalite.

3. Pharmalite si impegna a rendere immediatamente disponibile/consultabile agli Iscritti l'esito del Tampone, nel rispetto della normativa sulla privacy.

4. Pharmalite si impegna ad inviare tutti gli Iscritti, il cui Tampone Antigenico Rapido sia risultato positivo, comunque, entro 48 ore dall'esito, presso il laboratorio di Cerba HealthCare per effettuare il Tampone nasofaringeo molecolare. Inoltre, su richiesta

dell'utente, Pharmalite potrà inviare un infermiere per effettuare il Tampone presso l'abitazione dell'utente, al costo di € 50.

5. Pharmalite si impegna a redigere tutte le comunicazioni e a rendere disponibile tutta la documentazione che, ai sensi della disciplina vigente, dovranno essere prodotte dall'Ordine all'ATS e/o ad altri enti ed istituti.

6. Pharmalite si impegna a prestare la massima collaborazione all'Ordine nell'esecuzione di tutti gli adempimenti, oneri e incombenze legati alla realizzazione e rendicontazione del Progetto.

Art. 5

Corrispettivo e modalità di pagamento

1. Il corrispettivo onnicomprensivo per l'esecuzione di tutte le attività di Screening da parte della Società viene concordato fra le Parti come segue:

- (i) Tariffa Tampone Antigenico Rapido: 20,00 euro a carico dell'Ordine e senza alcun onere a carico degli Iscritti;
- (ii) Tariffa Tampone nasofaringeo molecolare: integralmente a carico del SSR e senza alcun onere a carico degli Iscritti e dell'Ordine.

2. Pharmalite emetterà fattura cumulativa, con cadenza [mensile], all'Ordine per i Tamponi eseguiti sugli Iscritti, allegando un elenco con indicazione del codice fiscale degli Iscritti.

3. Le Parti concordano che nessun altro corrispettivo e/o onere economico, diverso da quanto stabilito al precedente comma 1, graverà sull'Ordine o sugli Iscritti in ragione della stipula e dell'esecuzione della presente Convenzione e/o della realizzazione dello Screening da parte della Struttura.

Art. 6

Durata, recesso, risoluzione e penali

1. La presente Convenzione ha validità sino a 30 aprile 2021 ed è prorogabile su espresso accordo scritto tra le Parti.

2. Ciascuna Parte può recedere dalla presente Convenzione con un preavviso scritto di 30 (trenta) giorni.

3. In caso di violazione da parte della Struttura di una delle obbligazioni previste dal precedente articolo 4, l'Ordine avrà diritto di risolvere con effetto immediato la presente Convenzione, salvo il risarcimento del danno.

4. In caso di risoluzione ai sensi del comma precedente, la Struttura, fermo il risarcimento del maggior danno, sarà tenuta al pagamento di una penale di importo pari a [€ 5.000,00 (cinquemila)].

Art. 7

Spese

1. Tutte le spese inerenti, conseguenti e accessorie alla presente Convenzione, ivi incluse quelle di stipulazione e di registrazione, sono poste a carico di Pharmalite.

Art. 8

Foro competente

1. Tutte le controversie derivanti dalla presente Convenzione, ivi incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione e/o esecuzione, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 9

Disposizioni finali

1. La presente Convenzione può essere modificata e/o integrata esclusivamente per volontà unanime delle Parti da formalizzarsi per iscritto a pena di nullità.

2. Le rubriche degli articoli vengono apposte per mere ragioni di convenienza e non sono tali da vincolare l'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione.

3. Ogni e qualsiasi comunicazione relativa alla presente Convenzione ed alla sua esecuzione si intende validamente eseguita se effettuata via PEC ai seguenti indirizzi:

quanto all'Ordine, PEC: oam@legalmail.it;


quanto alla Struttura, PEC: pharmalitesrl@pec.it

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, li 8 febbraio 2021.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

Il Presidente

avv. Vinicio Nardo


La Struttura

Pharmalite
Maria Carla De Vita



A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. la Struttura dichiara espressamente di approvare tutte le clausole della presente Convenzione, previa attenta lettura delle stesse e riletture dei seguenti articoli, che qui di seguito si sottoscrivono per specifica approvazione:

Art. 6 - Durata, recesso, risoluzione e penali;

Art. 8 - Foro competente.

La Struttura

Pharmalite
Maria Carla de Vita